

STATUTO

1. Ragione sociale e sede

Col nome di CEU – Associazione Cooperazione Essere Umani viene costituita, per durata illimitata, un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. L'associazione ha sede a Lugano.

2. Scopo

L'associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di sostenere e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo, appoggiando iniziative negli ambiti agricolo, sanitario, scolastico, formativo ed economico, in conformità con la *Carta dei principi e degli obiettivi* di cui si è dotata la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. L'associazione non persegue nessuno scopo di lucro.

3. Membri dell'associazione

Può diventare membro dell'associazione qualsiasi persona, senza distinzione di sesso, religione e nazionalità, che condivide gli scopi dell'associazione e versa una tassa sociale annuale.

4. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- l'ufficio di revisione.

5. L'assemblea generale

L'assemblea generale, l'organo supremo, si compone dei membri dell'associazione.

6. Competenze dell'assemblea

- la nomina del comitato
- l'approvazione e la modifica degli statuti
- l'approvazione dei conti annuali e dei preventivi
- l'approvazione del programma di attività
- la nomina dell'ufficio di revisione
- Lo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei beni
- La fissazione delle quote annuali dei soci

7. Convocazione dell'assemblea generale

Viene convocata dal comitato in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sedute straordinarie possono essere convocate dal comitato o su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati. Nessuna decisione può essere presa su oggetti non all'ordine del giorno, salvo che sulla proposta di convocare una nuova assemblea generale. Ogni membro ha diritto ad un voto.

8. Comitato

Il comitato si compone di al massimo 9 membri. La designazione del presidente e del vicepresidente avviene al suo interno. Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'associazione. Il comitato delibera alla presenza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei

presenti. Le attività di segretariato e di cassiere possono essere assunte da persone esterne al comitato. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o del segretario.

Il comitato può proporre all'assemblea la designazione di un presidente onorario.

Il comitato può assumere, con regolare contratto, collaboratori specialisti che operino nello spirito dell'associazione. Il comitato può nominare dei propri rappresentanti nei luoghi d'intervento. I membri del comitato hanno diritto al rimborso unicamente delle spese da loro sostenute per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

9. Ufficio di revisione

La revisione dei conti è affidata a un ufficio di revisione competente. I revisori presentano all'assemblea un rapporto sull'andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità. Il mandato di revisione può essere affidato ad un ufficio di revisione specializzato esterno all'associazione.

10. Responsabilità e rappresentanza

Il presidente rappresenta l'associazione. L'associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e dei singoli associati.

11. Finanziamento

Il finanziamento dell'attività dell'associazione proviene da:

- contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche
- collette
- quote sociali il cui ammontare è stabilito annualmente dall'assemblea

12. Periodo di gestione

L'anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

13. Scioglimento

L'associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi). In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente con scopo simile deciso dall'assemblea.

14. Norme suppletorie

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS.

15. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1 giugno 2005 e sottoscritto dai soci costitutori.

Modifiche: assemblea generale del 01.06.2012.